



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

---

Relazione su questione di massima di particolare importanza - ricorso n. 12765/2010 (Rif. Foglietto n. 133/2012)

Rel. n. 132

Roma, 9 luglio 2012

**Oggetto: IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - Rappresentanza processuale del genitore - Ricorso per cassazione proposto dal genitore per il figlio - Precedente raggiungimento della maggiore età - Conseguenze - Successiva costituzione del figlio - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Ammissibilità - Fondamento - Ricorso alla rinnovazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. o alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. - Questione di massima di particolare importanza.**

**PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE - Rappresentanza processuale del genitore - Ricorso per cassazione proposto dal genitore per il figlio - Precedente raggiungimento della maggiore età - Conseguenze - Successiva costituzione del figlio - Sanatoria "ex tunc" del difetto di legittimazione processuale - Ammissibilità - Fondamento - Ricorso alla rinnovazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. o alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. - Questione di massima di particolare importanza.**

## SOMMARIO:

- 1.- L'ordinanza interlocutoria n. 5599, Sez. 6 - 3, del 6 aprile 2012.
- 2.- Le ulteriori indicazioni giurisprudenziali e le posizioni della dottrina.
  - 2.1.- Il presupposto dell'errore incolpevole ai fini della rinnovazione *ex art.* 164 cod. proc. civ.
  - 2.2.- Il limite del giudicato formatosi sul difetto di legittimazione del genitore.
  - 2.3.- L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal genitore in rappresentanza del figlio maggiorenne.

- 2.4.- La tesi dell'ultrattività della procura e della legittimazione ad impugnare.
  - 2.5.- La dottrina a commento di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28 luglio 2005.
  - 2.6.- La rinnovazione *ex art. 164 cod. proc. civ. del ricorso per cassazione.*
  - 2.7.- La regolarizzazione ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.
  - 2.8.- La ratifica del *falsus procurator* nel campo processuale.
  - 2.9.- La rimessione in termini del maggiorenne, parte reale del rapporto.
- 3.- Conclusioni.

### 1.- L'ordinanza interlocutoria n. 5599, Sez. 6 - 3, del 6 aprile 2012.

Antonio del Duca e Angela Cariello hanno proposto ricorso per cassazione, “quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore Del Duca Denise”, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione e della Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.a., avverso la sentenza n. 158/2010 della Corte d'Appello di Salerno del 16/11/09, depositata il 15/02/2010. Questa sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione nei confronti del Duca e della Cariello, in proprio e nella indicata qualità, riformando la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Sala Consilina, ha rigettato, nel contraddittorio anche della assicuratrice Unipol (chiamata in causa in garanzia dal Ministero), la domanda da quelli proposta nel maggio del 1999, per ottenere il risarcimento sia dei danni patrimoniali sia dei danni alla persona sofferti dalla minore, in conseguenza di una caduta in orario scolastico, occorsa nel dicembre del 1997. Al ricorso ha resistito il Ministero dell'istruzione, Università e ricerca Scientifica, mentre non ha svolto attività difensiva la Unipol. Con memoria depositata in cancelleria, è intervenuta poi nel giudizio altresì Denise del Duca, la quale ha dichiarato di ratificare il ricorso dei suoi genitori.

Nella relazione ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., il ricorso era stato ritenuto manifestamente inammissibile, perché proposto dai ricorrenti nella qualità di asseriti rappresentanti legali della figlia, divenuta però ormai maggiorenne, essendo nata, come si legge nell'intestazione del ricorso, il 22 aprile 1991. Ciò era stato ricondotto ad una violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., in quanto i ricorrenti avrebbero esercitato sostanzialmente un diritto altrui senza più esservi legittimati dalla cessata potestà parentale, dovendo ormai proporre il ricorso in proprio la figlia Denise del Duca. Per di più, sia nella intestazione del ricorso, sia nelle conclusioni si deduce espressamente da parte dei ricorrenti di avere esercitato il diritto di impugnazione quali esercenti la potestà sulla figlia, senza, quindi, far valere la posizione che avevano azionato in

proprio nei gradi di merito, evidentemente per il danno patrimoniale. Il Collegio, con l'ordinanza n. 5599/2012, ha tuttavia escluso che la situazione individuata fosse riconducibile all'art. 81 cod. proc. civ., ravvisando, piuttosto, un'ipotesi di possibile inammissibilità del ricorso in quanto proposto da soggetti (parti in senso formale) privi del poter di rappresentare in giudizio la parte in senso sostanziale, ovvero da soggetti privi di legittimazione all'esercizio del diritto di impugnazione: ponendosi, però, l'interrogativo, se tale situazione sia irrimediabile o possa, al contrario, esserlo e, se del caso, in che modo.

Nella memoria di costituzione, Denise del Duca ha dichiarato di ratificare il ricorso dei suoi genitori ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ., all'uopo invocando: Cass. n. 23291 del 2004, Cass. n. 19881 del 2011 e Cass. n. 24450 del 2011, nonché Cass. n. 5135 del 2004, Cass. n. 4468 del 2003, Cass. n. 12494 del 2001, Cass. n. 15031 del 2000, Cass. n. 272 del 1998, Cass. n. 882 del 1995 e Cass. n. 2129 del 1968.

Le prime tre decisioni si allineano tutte al principio [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23291 del 14/12/2004 (Rv. 579087) (**allegato 1**) e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011 (Rv. 619350) (**allegato 2**)] secondo cui il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria. Tanto la ratifica quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ai vizi inficianti la procura in tal caso originariamente conferita dal genitore al difensore, trattandosi di atto soltanto inefficace, e non anche invalido per vizi formali o sostanziali attinenti a violazione degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.

Le altre decisioni sono relative a casi nei quali veniva in rilievo un difetto di rappresentanza della persona giuridica per essere stata essa presente in giudizio tramite persona fisica priva del potere di rappresentarla.

Nell'ordinanza interlocutoria viene richiamata anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005 (Rv. 584205) (**allegato 3**), per la quale il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la

parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. La sanatoria retroattiva, peraltro, non è impedita dalla previsione dell'art. 182 cod. proc. civ., secondo cui sono fatte salve le decadenze già verificatesi. Questa, infatti, va riferita alle decadenze sostanziali (sancite, cioè, per l'esercizio del diritto e dell'azione: art. 2964 e segg. cod. civ.) e non a quelle che si esauriscono nell'ambito del processo, com'è dimostrato dal fatto che, in caso contrario, si avrebbe l'inapplicabilità (inammissibile sotto il profilo sistematico) del citato art. 182 cod. proc. civ. in tutte le ipotesi in cui le parti incorrono in decadenze processuali già nell'atto introduttivo.

Ciò che l'ordinanza interlocutoria sottolinea è, tuttavia, come non si rinvengano precedenti che abbiano affrontato, pur nel solco dei principi affermati dalla citata giurisprudenza, il problema della proposizione del ricorso per cassazione, da parte dei genitori che avevano rappresentato il minore nelle pregresse fasi processuali, in un momento nel quale egli sia divenuto maggiorenne e, quindi, dotato di capacità propria, com'è accaduto nella specie. Inoltre, l'invocazione, a sostegno della costituzione di Denise del Duca, della corrente interpretazione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui la conservazione delle decadenze dopo l'ottemperanza al relativo ordine del giudice si riferirebbe soltanto a quelle sostanziali e non anche a quelle processuali, è stata intesa come volta a valorizzare l'idoneità della stessa a salvare l'ammissibilità del ricorso.

L'ordinanza n. 5599/2012 si confronta altresì con la giurisprudenza delle Sezioni Unite formatasi a riguardo della situazione in cui una parte minorenni, rappresentata nel processo dai suoi genitori, sia divenuta successivamente maggiorenne al momento in cui il processo debba transitare al grado successivo di giudizio. Così Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 (Rv. 582984) (**allegato 4**) (cui è collegata la Relazione numero 20030005R data 16/01/2003) aveva deciso che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, appunto, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifici nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 cod. proc. civ.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Limitatamente, peraltro, ai processi pendenti alla data del 30

aprile 1995 - rispetto ai quali non opera la possibilità di sanatoria dell'eventuale errore incolpevole nell'individuazione del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione deve essere esercitato, offerta dal nuovo testo dell'art. 164 cod. proc. civ., come sostituito dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, nella parte in cui consente la rinnovazione, con efficacia "ex nunc", della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili ai nn. 1 e 2 dell'art. 163 cod. proc. civ. - il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando". Rimane al di fuori dell'ambito affrontato dalle Sezioni Unite l'ipotesi della proposizione del ricorso per cassazione, ovvero se, in presenza di proposizione del ricorso per cassazione contro un minore divenuto maggiorenne in persona dei suoi genitori, sia possibile un ordine di rinnovo del ricorso proveniente dalla S.C. in applicazione dell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., secondo comma, ove il minore non si sia costituito con il controricorso.

Le Sezioni Unite, inoltre, che pure hanno equiparato, ai fini dell'art. 164 cod. proc. civ., l'ipotesi dell'incertezza o mancanza di indicazione della parte (ivi espressamente contemplata) nell'atto a quella dell'indicazione come parte in esso del soggetto quale incapace, quando ormai questi non sia più tale, non hanno affrontato il problema simmetrico della proposizione del ricorso per cassazione da parte dei genitori già esercenti la potestà parentale in nome e per conto del minore ormai divenuto maggiorenne.

Ad affrontare siffatta eventualità sul presupposto applicativo dell'art. 164 cod. proc. civ., la nullità del ricorso per l'erronea indicazione del ricorrente (in persona dei genitori, non più legittimati, e non già del figlio, ormai capace), la costituzione dell'intimato dovrebbe avere effetto sanante, laddove, non verificandosi la costituzione del resistente, si dovrebbe procedere ad un ordine di rinnovazione.

Peraltro, osserva l'ordinanza interlocutoria n. 5599, ove davvero operasse la sanatoria del vizio relativo all'impugnazione per effetto della costituzione del destinatario di essa, si consoliderebbe una situazione in cui, per un soggetto pienamente capace, rimangono in giudizio soggetti che non ne hanno più la rappresentanza, il che confliggerebbe con la disciplina dell'art. 75, primo comma, cod. proc. civ. Per cui resterebbe insoluto il problema del se e come rimediare a tale distorsione, facendo salva, in sede di legittimità, la ritualità del ricorso.

Il rimedio dovrebbe, allora, essere individuato nel potere-dovere di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.: questa norma, già prima delle modifiche apportate dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, viene ormai spiegata nel senso di obbligare il giudice, che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, ad assegnare un termine alla parte, che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, con effetti "ex tunc" e perciò senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali [cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 (Rv. 612563)]. Ha così trovato conferma la soluzione dell'obbligatorietà in ogni fase e grado del giudizio e dell'efficacia retroattiva dell'intervento del giudice ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., leggendosi tale norma in combinazione con l'art. 75, secondo comma, cod. proc. civ. Come spiegò la Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno 1974, n. 179, la sanatoria di cui all'art. 182 cod. proc. civ. risponde all'esigenza di "adeguare la ragione di equità alla varietà dei casi pratici", senza che neppure abbia rilievo (e ciò a dispetto di quanto sostenne la stessa Corte costituzionale) che il vizio della rappresentanza appaia dipendente da errore scusabile.

L'ordinanza n. 5599/2012 sottolinea, tuttavia, come l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., si attaglia alle situazioni in cui in giudizio stia il soggetto effettivamente legittimato come parte sostanziale, ma in situazione di carenza o insufficienza di capacità processuale: mentre nell'ipotesi in esame, la parte sostanziale (cioè il maggiorenne) è in giudizio tramite soggetti che non hanno più il potere di rappresentarlo, sicché non si tratterebbe di assegnare un termine per la costituzione della persona che ne ha la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, bensì di assegnare un termine per la costituzione della parte sostanziale (cioè il minore) in via diretta e, quindi, anche formale.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 9217 del 2010, inoltre, delineerebbe i termini di reciproca esclusione tra l'art. 164 cod. proc. civ. e l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.: nel senso che la prima norma, e non invece la seconda, sarebbe, piuttosto, riferibile ai casi di sanatoria della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per difetto di capacità processuale della parte, non costituitasi.

L'ordinanza interlocutoria pone altresì il dubbio della forma dell'atto con cui il maggiorenne potrebbe ratificare l'operato dei suoi genitori inerente la proposizione del ricorso. Questa ratifica, postulando l'entrata nel processo come parte anche formale, qualità rivestita in precedenza senza fondamento dai genitori, dovrebbe *ex necesse* risolversi in una costituzione in giudizio, con contestuale nuova procura. Tale costituzione, segnando l'ingresso nel giudizio di cassazione di un terzo in senso formale, rispetto alle parti costituite, deve estrinsecarsi con un atto soggetto alle stesse forme tipiche con cui è consentita la costituzione nel giudizio di cassazione.

Questi atti sono il ricorso ed il controricorso, e di entrambi è prevista la notificazione alla controparte prima del deposito nella cancelleria della Corte. Ne discenderebbe che un atto con cui un terzo voglia intervenire nel processo di cassazione, per ratificare l'operato di chi l'abbia rappresentato senza averne i poteri, dovrebbe anch'esso essere portato a conoscenza delle parti già costituite mediante notificazione [arg. da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011 (Rv. 617518)]. Avendo nel procedimento in esame la parte resistente rifiutato il contraddittorio con l'interveniente ormai maggiorenne Denise del Duca, la costituzione rimarrebbe inammissibile, salva l'applicazione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

In definitiva, l'ordinanza interlocutoria n. 5599 del 2012 pone i seguenti interrogativi:

- a) nell'ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia proposto dai genitori che avevano rappresentato nelle fasi di merito la parte ormai divenuta maggiorenne, la situazione deve ritenersi disciplinata, nel caso di mancata costituzione della controparte, dai primi tre commi dell'art. 164 cod. proc. civ., in quanto assimilabile a quella della nullità per omessa od assolutamente incerta indicazione della parte, sicché la Corte deve ordinare il rinnovo del ricorso da parte del maggiorenne personalmente se l'intimato non si sia costituito?
- b) sempre nel caso sub a), qualora l'intimato si sia costituito, la nullità del ricorso resta sanata e, tuttavia, si configura (che l'intimato resistente eccepisca, o meno, che stanno in giudizio genitori privi di potere rappresentativo) un'ipotesi di nullità della costituzione, cui deve rimediarsi dalla S.C. con l'applicazione dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.?
- c) qualora nell'ipotesi sub b) il soggetto maggiorenne si costituisca nel giudizio di cassazione spontaneamente mediante atto notificato alla controparte, la nullità rilevante ai sensi dell'art. 182 cod. proc. civ. deve intendersi sanata?
- d) se la costituzione avvenga mediante atto non notificato alla controparte ed essa non compaia all'adunanza in camera in consiglio della Corte o all'udienza pubblica, è necessario ordinare la notificazione dell'atto oppure provvedere ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.?

Questi quesiti sollecitano risposte al più generale problema della compatibilità con la struttura del giudizio di cassazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e, gradatamente, dell'art. 182 cod. proc. civ.

Essendo gli atti introduttivi del giudizio di cassazione presidiati, sia sul piano dei termini, sia su quello dei requisiti, da sanzioni di inammissibilità, si è al di fuori dalla disciplina dell'art. 162 cod. proc. civ. relativa alle nullità e, dunque, apparentemente anche dalla possibilità di una rinnovazione: da ciò il dubbio che tanto l'art. 164 quanto l'art. 182 cod. proc. civ. siano in radice non compatibili con il giudizio di cassazione,

ed invece applicabili soltanto nei gradi di giudizio di merito, seppure previsti nel libro primo del codice di rito.

Tali interrogativi hanno indotto la Terza Sezione Civile a ravvisare l'opportunità di una rimessione del ricorso al Primo Presidente, per affidarne la soluzione alle Sezioni Unite.

## **2.- Le ulteriori indicazioni giurisprudenziali e le posizioni della dottrina**

E' poca l'ulteriore giurisprudenza pertinente alla questione da decidere rispetto a quella già richiamata dall'ordinanza interlocutoria.

### **2.1. Il presupposto dell'errore incolpevole ai fini della rinnovazione ex art. 164 cod. proc. civ.**

Nello stesso senso di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 si è posta, di seguito, ad esempio, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7 del 03/01/2008, secondo cui, nell'ipotesi di soggetto minorenni, attore in primo grado tramite il proprio genitore, rappresentante legale, che raggiunga la maggiore età prima della chiusura del medesimo giudizio di primo grado, in difetto di dichiarazione o notificazione di tale evento, l'atto d'appello va indirizzato e notificato alla parte oramai maggiorenne, e non al genitore, pena la nullità della citazione d'appello. Tale nullità non è però sanabile con la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., essendo questa possibile solo a fronte d'un errore incolpevole dell'appellante, da escludersi in riferimento ad un evento, quale il compimento della maggiore età del minore, che per sua natura è accadimento inevitabile nell'an e agevolmente riscontrabile dall'appellante nel quando.

E così, del pari, secondo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 15/02/2007 (Rv. 594911), è comunque inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del processo, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato, atteso che lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento della maggiore età, costituendo un evento prevedibile nell'an e nel "quando", è sottratto a forme di pubblicità.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8930 del 18/04/2006 (Rv. 591343) ritenne non inammissibile l'appello proposto nei confronti di minore d'età divenuto maggiorenne nel corso del precedente giudizio, benché l'evento non fosse stato dichiarato né notificato, sebbene il gravame risultasse notificato non a quest'ultimo personalmente, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la potestà, considerando la nullità scaturente da tale vizio di notifica sanata in seguito alla costituzione in giudizio



dell'interessato, ancorché avvenuta oltre il termine *ex art.* 327 cod. proc. civ. per la proposizione dell'appello nei suoi confronti. Si argomentò in questa sentenza che l'esigenza che all'interessato medesimo risultasse garantita la conoscibilità della possibile instaurazione di un giudizio civile a suo carico risultasse "a fortiori" soddisfatta dall'avvenuta, effettiva conoscenza della vicenda processuale che lo riguardava, attestata dalla stessa costituzione in giudizio.

## **2.2.- Il limite del giudicato formatosi sul difetto di legittimazione del genitore.**

E' da menzionare, peraltro, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4862 del 07/03/2006 (Rv. 588935) (**allegato 5**), secondo cui, qualora il genitore abbia proposto il giudizio nella qualità di legale rappresentante del figlio già divenuto maggiorenne, la parte convenuta si costituisca senza sollevare alcuna eccezione al riguardo ed il giudice di merito pronunci sulla domanda come formulata, la questione della legittimazione attiva del medesimo genitore, che ricorra per cassazione sempre nella qualità di legale rappresentante del figlio, se non riproposta dalla controparte con ricorso incidentale, non può essere più posta in discussione in sede di legittimità.

## **2.3.- L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal genitore in rappresentanza del figlio maggiorenne.**

Sulla questione specifica della attuale rimessione alle Sezioni Unite, si segnala invece Cass. Sez. L, Sentenza n. 7011 del 27/05/2000 (Rv. 536981) (**allegato 6**), per la quale il ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la relativa potestà sul figlio minore, è sempre e comunque inammissibile qualora risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età [conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3138 del 12/05/1981 (Rv. 413703); Cass. Sez. 2, Sentenza n. 524 del 23/02/1972 (Rv. 356522)].

Può darsi, dunque, per superata, alla stregua di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 (secondo la quale, come visto, laddove il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti si verifichi nel corso del giudizio, e comunque non venga dichiarato né notificato dal procuratore, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato dai soggetti effettivamente legittimati), la tesi propensa invece a sostenere che, se la parte interessata ad impugnare la sentenza sfavorevole sia divenuta maggiorenne, il difensore del rappresentante legale sarebbe comunque legittimato a tale impugnazione, purché la procura sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo.

## **2.4.- La tesi dell'ultrattività della procura e della legittimazione ad impugnare.**

Questo orientamento, premesso che la disciplina processuale dell'ipotesi dell'acquisto di capacità della parte è uniforme a quella della morte e della perdita di capacità (art. 299 e 300 cod. proc. civ.), e, perciò, il trattamento della prima ipotesi va assimilato a quello delle ultime due (in tal senso, A. PROTO PISANI, Foro it. 1984, I, 665), prendeva origine da Cass., Sez. U, Sentenza n. 1229 del 21/02/1984 (Rv. 433372), relativa al caso di morte o perdita della capacità della parte costituita, eventi con riferimento ai quali la posizione della parte rappresentata si diceva stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite e conseguente legittimazione a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita o capace [cfr. R. CAPONI, La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile, in Foro it. 1999, I, 1, 586 (**allegato 7**)]. Non di meno, si condivideva il temperamento offerto da Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4161 del 26/06/1981 (Rv. 414833), riconoscendosi anche al figlio, rappresentato nelle precedenti fasi del processo dal genitore esercente la potestà, la legittimazione a proporre ricorso per cassazione, qualora alla data del ricorso avesse raggiunto la maggiore età.

Tale principio dell'“ultrattività” della rappresentanza, ad avviso della giurisprudenza meno risalente, risulta tuttavia operante soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Così, indicativamente, di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010 (Rv. 615208), per la quale la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo [in precedenza, conforme, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 30/01/2002 (Rv. 551969)].

Questa limitazione dell'ultrattività del mandato delimitata dalla chiusura dell'udienza di discussione viene contestata in dottrina, in quanto poggiante su un'arbitraria interpretazione riduttiva dell'art. 300, commi primo e secondo, cod. proc. civ. Essendo al difensore consentito di proseguire il processo malgrado la morte della parte e di giungere quindi alla decisione, non vi sarebbe motivo valido per negare al procuratore dei genitori esercenti la potestà parentale, pure dopo il conseguimento della maggiore età ad opera del figlio, il potere di notificare la sentenza, o la legittimazione a ricevere la notificazione della sentenza, o la legittimazione relativa ai successivi poteri della sequenza processuale, salva la diversa volontà della parte divenuta maggiorenne, in quanto soggetto sostanzialmente legittimato a proseguire il

processo (R. CAPONI, La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile, cit). E' tuttavia evidente che questa ricostruzione, se tutela efficacemente l'interesse della controparte, la quale individua così agevolmente nei genitori, nonostante la cessazione della causa di rappresentanza legale, i destinatari delle proprie notificazioni, non garantisce adeguatamente il diritto di difesa e di azione dell'ormai maggiorenne, il quale rischierebbe così concretamente di restare ignaro delle notificazioni o, come nel caso del ricorso per cassazione proposto dai genitori, dello stesso esercizio del diritto impugnazione.

Un problema di ultrattività del potere di impugnazione in capo ai genitori ed in relazione alla pronuncia di condanna dell'imputato, divenuto nel frattempo maggiorenne, si pone, con ben altri risvolti, anche nel processo penale [cfr. Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 8835 del 04/06/1998 Ud. (dep. 30/07/1998) Rv. 211632; in dottrina, ERAMO, Impugnazione dei genitori e raggiungimento della maggiore età del minore imputato, in Dir. famiglia 2000, 1, 42 ss.].

### **2.5.- La dottrina a commento di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28 luglio 2005.**

La dottrina più recente non si è detta comunque convinta della soluzione proposta per il tema generale da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005. Invero, pur condividendosi la qualificazione della nullità dell'impugnazione indirizzata nei confronti del soggetto non (più) legittimato quale vizio riguardante la *vocatio in ius*, ai sensi dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., si è ritenuto incoerente subordinare la possibilità di sanatoria mediante rinnovazione all'assenza di un errore incolpevole dell'appellante nell'individuazione del destinatario del gravame: questa conclusione si porrebbe in aperto contrasto con il dettato dell'art. 164 cod. proc. civ., che non limita in alcun modo la rinnovazione dell'atto di citazione, ed anzi, condizionando la sanatoria dell'impugnazione allo stato soggettivo di incolpevole ignoranza dell'errore da parte dell'appellante, attuerebbe un'evidente forzatura dei principi in materia di nullità degli atti processuali [cfr. DALLA BONTA', Sugli effetti processuali del raggiungimento della maggiore età lite pendente, in Famiglia e diritto, 2008, 5, 444 (**allegato 8**)].

Si è osservato come in tal modo l'impugnazione erroneamente diretta nei confronti di una parte non più legittimata venga così fatta salva a prezzo di un'evidente forzatura dei principi in materia di nullità degli atti processuali, riconducendo la validità dell'atto di gravame non "all'oggettiva esigenza di autocorrezione del processo", ma allo stato oggettivo di incolpevole ignoranza da parte dell'appellante, dovendosi apprezzare la nullità di un atto unicamente in relazione al dato obiettivo dello scopo legale di esso [GASPERINI, Rimessione in termini e poteri esterni allo svolgimento del processo: le Sezioni Unite riconoscono la rilevanza dell'errore scusabile, in Corr. giur., 2005, 687 (**allegato 9**)].

Soprattutto, non convincente si è definito il tentativo di trovare nelle norme sulla rinnovazione della citazione il temperamento al rigore delle conseguenze derivanti dall'accolto principio del doveroso adeguamento del giudizio di impugnazione agli intervenuti mutamenti della situazione soggettiva delle parti. Già contestandosi la riconduzione dell'inosservanza di siffatto "onere di adeguamento" al vizio di nullità dell'atto di impugnazione per omessa o assoluta incertezza nell'individuazione delle parti, il ricorso nei casi in esame all'art. 164 cod. proc. civ. è sembrato essenzialmente ben poco utile. Invero, un primo invalicabile limite del richiamo a tale "provvidenza sanante" si avrebbe proprio allorché la stessa volesse rendersi utile ad evitare la dichiarazione dell'inammissibilità in casi consimili, quando l'impugnazione erroneamente indirizzata (o proposta, per quel che qui interessa) sia diversa dall'appello, come appunto un ricorso per cassazione. Ciò perché manca, nella disciplina del giudizio di cassazione, una norma di rinvio alle regole del giudizio di primo grado simile a quella contenuta nell'art. 359 cod. proc. civ. per quanto riguarda i giudizi d'appello, che renda ipotizzabile di avvalersi in esso dell'art. 164 cod. proc. civ.

## **2.6.- La rinnovazione ex art. 164 cod. proc. civ. del ricorso per cassazione.**

Si tratta, del resto, ai fini in esame, di verificare se, per il tramite del meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 164 cod. proc. civ., possa sanarsi l'inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto da soggetti che hanno perso la *legitimatio ad causam* sulla base d'una sopravvenuta situazione giuridica, essendo ormai sprovvisti dei poteri di rappresentanza del soggetto parte del rapporto sostanziale dedotto in lite. Quando, infatti, un soggetto, in veste di parte formale, proponga il ricorso per cassazione nella affermata qualità di rappresentante legale della parte in senso sostanziale, ed in detta qualità di rappresentante rilasci il mandato per il giudizio di cassazione, ove sia conclamata l'insussistenza dell'esercitato potere rappresentativo, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 75 cod. proc. civ., in quanto messo in atto in assenza della relativa facoltà, la quale è essenziale ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale e dev'essere controllata dalla Corte anche d'ufficio, senza che in contrario possa rilevare né la mancata eccezione del resistente, né la circostanza che quel soggetto sia lo stesso che aveva, sempre nella detta qualità, rappresentato la parte nei precedenti gradi del giudizio.

L'ordinanza interlocutoria n. 5599 rimette alle Sezioni Unite di decidere se una tale inammissibilità del ricorso per cassazione possa essere "sanata per costituzione", come previsto dall'art. 164 cod. proc. civ.

A fronte dalla mancanza, nel procedimento di cassazione, di una norma, del tipo di quelle di cui agli artt. 359, 400 o 406 cod. proc. civ., che consenta un generale rinvio residuale alla disciplina del giudizio di primo grado, è anche vero che il giudizio di legittimità non conosce affatto una regolamentazione delle nullità, il che potrebbe suggerire un'indistinta applicabilità pure ad esso degli artt. 156 e ss. e 164 cod. proc. civ.

Tuttavia, il regime dei mezzi di impugnazione, ed il procedimento di cassazione in particolare, adoperano, accanto alla nullità, la tecnica dell'inammissibilità, prevista in risposta ad alcuni vizi di forma o di contenuto del ricorso, tali da renderlo inidoneo a conseguire la sua normale decisione (artt. 365 e 366 cod. proc. civ.), e consistente in una declaratoria che ha proprie modalità e conseguenze (artt. 375 n. 1 e 380-*bis* cod. proc. civ.). Esaminando le ipotesi di inammissibilità espressamente elencate nell'art. 366 cod. proc. civ. si ricava che pure l'errore, come quello oggetto del procedimento in esame (indicazione quali ricorrenti dei genitori privi della rappresentanza legale, invece che del figlio, che ha ormai conseguito la maggiore età), ovvero quello incidente sull'indicazione della parte ricorrente, se non avesse avuto dal legislatore tale speciale trattamento sanzionatorio, sarebbe stato riconducibile al *genus* delle nullità dell'atto introduttivo, imperniandosi direttamente su un vizio di contenuto del ricorso per cassazione (cfr. FABBRINI, L'opposizione ordinaria del terzo nel sistema dei mezzi di impugnazione, Milano, 1968, 272). Il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione è apparentemente del tutto estraneo alla disciplina della nullità; in particolare, l'art. 164 cod. proc. civ., che regola la nullità dell'atto introduttivo nei giudizi di merito, in mancanza di norme di riferimento espresso ed in considerazione della particolare natura del giudizio di cassazione, si reputa inapplicabile al ricorso per cassazione [TOMBARI FABBRINI, Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo, Foro it., 1993, I, 3023 (allegato 10)]. Peraltro, la disciplina della nullità dettata dagli art. 156 ss. cod. proc. civ. comporterebbe quali conseguenze applicative in relazione al ricorso per cassazione: 1) la sanatoria del vizio per eventuale avvenuto conseguimento dello scopo; 2) la normale rilevabilità di esso solo su eccezione di parte; 3) la rinnovabilità del ricorso dichiarato nullo, a meno di essersi verificata decadenza rispetto al compimento dell'atto. Laddove, la disciplina dell'inammissibilità, propria del ricorso per cassazione, implica: 1) la rilevabilità di ufficio, in ogni caso, indipendentemente dal rilievo di parte; 2) la certa non rinnovabilità del ricorso dichiarato inammissibile, indipendentemente dall'essersi verificata o meno decadenza rispetto al compimento dell'atto (cfr. CERINO CANOVA, Inammissibilità e improcedibilità, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, 1989, XVI, 2; VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975, 190 ss.; GIOVANNARDI, Osservazioni sull'asserita autonomia concettuale dell'inammissibilità, in Giur. it., 1988, I, 2, 665).

Correttamente ricondotto il caso della proposizione del ricorso per cassazione dal genitore di soggetto che abbia ormai conseguito la maggiore età ad un vizio del procedimento che si concretizza nell'inesistenza dei presupposti di legge per il corretto svolgimento del giudizio di impugnazione, a causa della radicale inesistenza del potere di impugnare in capo al ricorrente in senso formale, questa ipotesi di inammissibilità non dovrebbe, pertanto, in nessun modo ammettere prospettive di riproposizione dell'atto (si veda CIACCIA CAVALLARI, La rinnovazione nel processo di cognizione, Milano, 1981, 202).

Né sembrerebbe che una rinnovazione del ricorso per cassazione operata di persona dal maggiorenne malamente rappresentato dai genitori o una costituzione dello stesso dischiuda valide prospettive di sanatoria, semmai pure soltanto al fine di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione del giudizio o si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo, trattandosi qui, piuttosto, di dover garantire il contraddittorio (non soltanto “in favore”, ma altresì “nei confronti”) del soggetto che è parte in senso sostanziale della lite. Se si desse luogo alla rinnovazione del ricorso proposto dai genitori per conto del figlio maggiorenne, dovrebbe garantirsi una ripetizione dell’atto in modo formalmente corretto, tale da cagionare la riattribuzione dei poteri lesi dalla nullità; del pari, se si riconoscesse alla costituzione del figlio (come avvenuta nel procedimento in cui si inserisce l’ordinanza interlocutoria n. 5599 del 2012) un effetto di convalidazione oggettiva, la sanatoria discenderebbe dalla constatazione che in concreto il rappresentato, ormai maggiorenne, abbia utilmente svolto le attività che il ricorso impugnatorio doveva consentire.

Identico è l’effetto sia che operi l’uno, sia che operi l’altro meccanismo di sanatoria: possibilità concreta per i soggetti a favore dei quali sono stabiliti i requisiti dell’atto di esercitare in modo pieno i propri poteri (cfr. PROTO PISANI, Violazione di norme processuali: sanatoria «ex nunc» o «ex tunc» e rimessione in termini, in Foro it., 1992, I, 1721 ss.).

Poiché, però, non si vede ragione per distaccarsi dalla qualificazione in termini di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la relativa potestà sul figlio minore, qualora risulti che questi abbia raggiunto la maggiore età, riappaiono le conseguenze proprie del regime dell’inammissibilità, il quale nega ogni possibilità di rinnovazione, non avendo, rispetto ad esso, lo “scopo” (*ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.*) quello stesso rilievo che possiede nel sistema delle nullità, sicché l’inadempimento formale viene sanzionato rigidamente precludendo l’esperimento del giudizio, senza possibilità di regolarizzazione. L’inammissibilità, in sostanza, non consente rinnovazione né convalida (ANDRIOLI, Commentario al codice di procedura civile, Napoli, 1960, II, 549). “Il processo di cassazione non disciplina le proprie nullità in funzione del corretto sviluppo dei poteri altrui e lo scopo perde quel ruolo centrale che aveva nella tecnica della nullità e rileva solo nei limiti del rispetto delle prescrizioni formali che per valutazione di legge sono poste a tutela del corretto svolgimento del processo” (così TOMBARI FABBRINI, Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo, cit. 3023).

Si consideri, peraltro, come Cass, Sez. 3, Sentenza n. 2839 del 11/02/2005 (Rv. 580014), benché il ricorso per cassazione fosse stato formalmente proposto da due coniugi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, il quale aveva nel frattempo raggiunto la maggiore, affermò che esso si dovesse ritenere proposto dai due ricorrenti in proprio, in quanto il figlio non era mai stato parte nei gradi

precedenti di giudizio, evidenziando come, al fine della corretta individuazione del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione, occorra tener conto, più che delle indicazioni formali contenute nel preambolo del medesimo o nel testo del mandato *ad litem*, del contesto dell'atto e degli eventuali riferimenti in esso contenuti alle precedenti fasi del giudizio.

## **2.7.- La regolarizzazione ai sensi dell'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.**

Come rilevato dalla stessa ordinanza interlocutoria n. 5599, anche il ricorso all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. desta aspetti problematici con riguardo alla fattispecie in esame, giacché, in presenza di ricorso per cassazione proposto dai genitori per conto del figlio ormai maggiorenne, non andrebbe assegnato un termine per la costituzione della persona cui correttamente spetti la rappresentanza della parte sostanziale, quanto per consentire la diretta costituzione della parte in proprio. Non si tratterebbe, cioè, di sopperire al difetto di legittimazione processuale della persona che abbia agito in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, in maniera da sanarlo con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del *falsus procurator*. Quel che manca, ove il ricorso per cassazione sia stato proposto dai genitori del figlio che abbia ormai conseguito la maggior età, non è, quindi, il soggetto dell'azione (e cioè la parte in senso processuale), quanto il soggetto della lite (e cioè la parte in senso materiale). Il titolare del diritto controverso non risulta presente nel processo, agendo per suo conto una persona fisica non abilitata a rappresentarla: si tratta, comunque, di vizio che attiene alla capacità processuale, concernendo la titolarità del potere di proporre l'impugnazione.

Residuerrebbe la considerazione che l'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. si attaglia ai casi di citazione in giudizio di una persona fisica o giuridica il cui rappresentante sia equivocato, o di citazione di una parte senza la necessaria autorizzazione o assistenza, o di citazione di una parte in persona di chi non la rappresenti legalmente (SATTA, in Comm. Allorio, II, 1, Torino 1973, 551), o in cui stia in giudizio come attore o come convenuto un incapace, ovvero di invalida costituzione in giudizio della persona incapace (nonché, dopo la Riforma del 2009, ai casi di nullità della procura al difensore), ma non al caso in cui sia lo stesso atto introduttivo del giudizio o della fase a risultare nullo o inammissibile in relazione all'esatta indicazione della parte in senso sostanziale, non costituitasi in giudizio, prestandosi, a tal fine, eventualmente, l'art. 164 cod. proc. civ. [nella specie, - sulla base dell'insegnamento di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 -, dovendosi equiparare "quoad effectum", come detto, il ricorso per cassazione proposto dai genitori, già esercenti la potestà parentale, in nome e per conto del minore ormai divenuto maggiorenne, all'ipotesi dell'incertezza assoluta o della

manca di indicazione della parte, di cui all'art. 366, n. 1, cod. proc. civ., ivi sanzionata da inammissibilità: cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2333 del 25/02/1993 (Rv. 481102)].

## **2.8. La ratifica del *falsus procurator* nel campo processuale.**

Sulla sanatoria del vizio provocato dall'abusivo rappresentante in giudizio, si rievoca la questione dell'ipotizzabilità di una ratifica dell'atto del *falsus procurator* con efficacia retroattiva nel campo processuale e dei meccanismi di sanatoria conseguenti alla spontanea costituzione in giudizio del soggetto falsamente rappresentato, anche ai fini della validità della procura alle liti già conferita (questione su cui influiscono altresì le modifiche dell'art. 182, secondo comma, introdotte dall'art. 46, secondo comma, legge 18 giugno 2009, n. 69) [cfr. in argomento indicativamente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005 (Rv. 579954); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3700 del 09/03/2012 (Rv. 621623), per la quale la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale incontra l'insuperabile limite delle decadenze verificatesi nelle precedenti fasi intermedie del giudizio, quale quella conseguente allo spirare del termine breve per l'appello, con correlata formazione del giudicato per difetto di tempestiva impugnazione; in senso opposto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005 (Rv. 584205); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21811 del 11/10/2006 (Rv. 594930); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15304 del 06/07/2007 (Rv. 600422)].

In proposito, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011 (Rv. 619350), menzionata nell'ordinanza interlocutoria, proprio in nome della generalizzata ammissibilità della sanatoria con effetti *ex nunc* dell'operato di colui che abbia agito (o resistito) in giudizio in nome di un soggetto di cui non aveva la rappresentanza, ha concluso che il difetto di legittimazione processuale del genitore che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria (ma riferendosi al conseguimento della maggiore età avvenuto subito dopo la notificazione della citazione di primo grado).

Tuttavia, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6083 del 22/11/1979 (Rv. 402799), con riferimento all'impugnazione esperita da un rappresentante sfornito di poteri, conteneva l'operatività sanante della ratifica ad opera del soggetto legittimato, condizionandone la retroattività al presupposto che essa intervenga prima della scadenza del termine di gravame [analogamente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3442 del 08/04/1987 (Rv. 452451)].

Esprimeva un principio più elastico Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 11/02/1985 (Rv. 439264), per la quale, qualora il minore sia stato presente nel processo per mezzo di una persona non abilitata a rappresentarlo, il difetto di



legittimazione processuale rimane sanato con effetto retroattivo, rispetto alle nullità da esso dipendenti, mediante la costituzione nel giudizio d'appello del suo legale rappresentante, il quale manifesti con il suo comportamento la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente a tale costituzione [cfr. successivamente Cass. Sez. 2, Sentenza n. 272 del 14/01/1998 (Rv. 511541)].

Peraltro, la specificità del giudizio di legittimità (ovvero, l'esigenza del conferimento della procura speciale) ha indotto la giurisprudenza a negare comunque l'ammissibilità di una sanatoria e ratifica degli effetti del ricorso per cassazione posto in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza, imponendo l'art. 365 cod. proc. civ. che i poteri rappresentativi sussistano al momento del conferimento della procura, e così precludendo, diversamente dalle fasi processuali di merito, una ratifica a mezzo di atto successivo [cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009 (Rv. 607842); ancora più di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012; e poi Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18132 del 28/08/2007 (Rv. 599376); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2403 del 04/03/1998 (Rv. 513337)].

## **2.9.- La rimessione in termini del maggiorenne, parte reale del rapporto.**

L'ipotesi del ricorso per cassazione proposto dai genitori, già esercenti la potestà parentale, in nome e per conto del minore ormai divenuto maggiorenne, alla luce dei criteri dettati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005, al di là dell'insoddisfacente dato letterale normativo, merita di essere valutato in base ai sovraordinati principi del diritto di difesa, *ex* art. 24, secondo comma, Cost. e del necessario adeguamento dello stato di fatto allo stato di diritto, finalizzato alla specifica esigenza che il processo di gravame si instauri tra i soggetti reali del rapporto.

Si tratta, peraltro, di impedire che il soggetto della lite, e cioè la parte materiale, unico investito dell'effettiva titolarità ed attuale disponibilità del diritto in contesa, possa venire irrimediabilmente pregiudicato da un'attività di usurpazione di poteri processuali compiuta da un soggetto privo di ogni perdurante rappresentanza, per lo meno nelle ipotesi in cui all'ormai maggiorenne non sia stata nemmeno garantita la conoscibilità della possibile pendenza di un giudizio civile concernente la sua sfera patrimoniale. Né, rispetto a questa esigenza di tutela della parte sostanziale pretermessa, può dirsi automaticamente prevalente l'esigenza di affidamento del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione sia stato abusivamente esercitato dagli *ex* rappresentanti, essendo la cessazione della rappresentanza legale del genitore, esercente la potestà sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, evento agevolmente conoscibile e riscontrabile, secondo criteri di normale diligenza. Ciò anche al fine di dare attuazione all'art. 328 cod. proc. civ., da cui si evince la chiara volontà legislativa di adeguamento del giudizio di gravame alla concreta situazione esistente in capo ai reali soggetti del processo.

Si è detto che il riconoscimento dell'ultrattività della legittimazione processuale dei genitori, costituiti mediante loro procuratore, rispetto all'impugnazione da proporre dopo il conseguimento della maggiore età del figlio, non garantisce adeguatamente il diritto di difesa e di azione del divenuto maggiorenne, il quale, pur essendo legittimato a proseguire il processo, in quanto pienamente capace di stare in giudizio, ed avente ormai il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere, rischia di restare ignaro del ricorso per cassazione spiegato dai genitori.

D'altro canto, a seguire la più lineare tesi dell'inevitabile inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la relativa potestà sul figlio minore, quando risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età, il soggetto della lite, del tutto o in parte soccombente nel giudizio di merito, si vedrebbe irrimediabilmente pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di difesa e di azione dall'attività processuale del falso rappresentante, con automatici effetti negativi nella sfera del maggiorenne pseudo rappresentato.

Certamente, un primo temperamento discende dal non considerare idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione la notificazione della sentenza di secondo grado, eseguita presso il difensore dei genitori, in caso di già avvenuto raggiungimento della maggiore età del minore, con conseguente validità ed efficacia dell'impugnazione eseguita dalla parte divenuta maggiorenne nel termine lungo *ex art.* 327 cod. proc. civ. [così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19122 del 20/09/2011 (Rv. 619713)].

Laddove, peraltro, né i genitori né il difensore per essi costituito nei precedenti gradi di giudizio si curino di informare tempestivamente della pendenza del giudizio la parte ormai maggiorenne, tale situazione può concretare un impedimento di fatto all'esercizio del potere di impugnare per cassazione, neppure essendo imputabile alla parte appena divenuta capace di stare autonomamente in giudizio la negligenza del difensore nominato dai genitori. La stessa scelta del procuratore dei genitori di proporre, nell'esercizio dell'ormai estinta potestà, ricorso per cassazione deve verificarsi e consumarsi nell'ambito del rapporto professionale con i propri clienti, senza riverberarsi sulla regolarità del processo, né avere effetti nei confronti del maggiorenne, il quale è terzo rispetto a quel mandato professionale.

Allorché il maggiorenne, parte in senso sostanziale del rapporto litigioso, non sia stato posto tempestivamente a conoscenza della vicenda processuale che lo riguarda e delle attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione, potendosi ravvisare perciò un impedimento a lui non imputabile come causa della decadenza, ad esso potrebbe ovviarsi mediante la rimessione in termini nel potere d'impugnazione (cfr. PROTO PISANI, Violazione di norme processuali: sanatoria «*ex nunc*» o «*ex tunc*» e rimessione in termini, in *Foro it.*, 1992, I, 1723; R. CAPONI, La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile, in *Foro it.*, I, 1999, 588; GASPERINI, Rimessione in termini e poteri esterni allo svolgimento del processo: le Sezioni Unite riconoscono la rilevanza dell'errore scusabile, in *Corr. giur.*, 2005, 688; DALLA BONTÀ', Sugli effetti processuali del raggiungimento della

maggiore età lite pendente, in *Famiglia e diritto*, 2008, 5, 445], sebbene ciò possa onerare la S.C. di compiere ricostruzioni di circostanze di fatto esterne al processo.

In tal modo, potrebbe adempirsi il principio del doveroso adeguamento della realtà processuale del giudizio di impugnazione a quella sostanziale pure in sede di legittimità, consentendo alla *parte reale* del rapporto controverso, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, la rimessione in termini di cui all'art. 184-*bis* cod. proc. civ., ovvero, dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, di cui al vigente art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione da cui sia decaduta per incolpevole decorso del termine, cagionato, cioè, da un fattore estraneo alla sua volontà. La giurisprudenza della S.C. ha, invero, ormai riconosciuto l'applicabilità della disciplina della rimessione in termini anche al giudizio di cassazione (come del resto oggi chiarisce l'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ.), a tanto indotta altresì dai richiami della Corte costituzionale in ordine alle esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive nel processo civile. Le garanzie costituzionali imposte dall'art. 111, secondo comma, Cost. non potrebbero, d'altro canto, costituire ostacolo al ripristino del contraddittorio quante volte la parte, nella specie il maggiorenne, possa vedersi dichiarare decaduta dal ricorso per un fatto incolpevole posto del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, e che avrebbe, perciò, un effetto lesivo del suo diritto di difesa, in violazione, ancora, dell'art. 24 Cost. [si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012 (Rv. 622005); Cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011 (Rv. 618943); Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 (Rv. 615150); Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011 (Rv. 615774)].

L'istanza di rimessione in termini potrebbe pervenire dalla parte divenuta maggiorenne costituitasi spontaneamente nel giudizio di cassazione erroneamente instaurato dai suoi genitori, semmai anche contestualmente all'atto di impugnazione, sia pur tardivo, della sentenza di merito.

Presupposto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-*bis* cod. proc. civ., quanto in quella di più ampia portata di cui all'art. 153 secondo comma, cod. proc. civ., sarebbe, infatti, la tempestività dell'iniziativa della parte divenuta maggiorenne, che assuma di essere incorsa nella decadenza dal ricorso per la mancata conoscenza del giudizio ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa. La proposizione dell'istanza di rimessione deve, quindi, essere fatta dall'interessato senza dilazione, immediatamente dopo che egli abbia acquistato consapevolezza di non avere potuto compiere validamente l'adempimento richiesto dalla legge a pena di decadenza. In particolare, con riferimento al giudizio di cassazione, deve ritenersi che l'istanza in parola possa essere presentata con lo stesso deposito del ricorso tardivo. Ciò al fine di contemperare l'esigenza della parte divenuta maggiorenne, che per causa incolpevole sia incorsa nella decadenza dal potere d'impugnazione, con l'interesse dell'altra parte al consolidamento ed alla definitività della situazione prodottasi per effetto della decadenza. Non potrebbe, per converso,

lasciarsi all'arbitrio della parte pretermessa del rapporto sostanziale l'operatività del termine imposto dalla legge per la proposizione del ricorso per cassazione, dal quale discende l'attuazione dell'interesse alla definitività della sentenza di merito. E' anche vero, e va qui ribadito, che appare modesta, nella specie, l'esigenza di affidamento del soggetto nei cui confronti il potere di impugnazione sia stato abusivamente esercitato, in quanto l'estinzione del potere rappresentativo legale dei genitori per effetto del compimento della maggiore età del figlio costituisce evento agevolmente conoscibile e riscontrabile secondo criteri di normale diligenza.

Laddove, invece, non vi sia stata spontanea costituzione del figlio, semmai già corroborata dall'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione, in presenza di ricorso per cassazione proposto dai genitori in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul minore, che non sia più tale nella realtà, con riferimento a sentenza che influisca su una situazione giuridica unica o unitaria, ovvero necessariamente comune ai genitori come al figlio, sovviene l'art. 331 cod. proc. civ. In un remoto precedente, la S.C. ritenne che, proposta azione risarcitoria nei confronti del terzo responsabile dal genitore, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore, ed acquisita da quest'ultimo, in corso di giudizio, la propria legittimazione processuale per effetto del raggiungimento della maggiore età, al medesimo doveva riconoscersi, nel prosieguo del processo, la veste di litisconsorte in causa inscindibile, con necessaria integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione, in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del figlio divenuto maggiorenne [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 856 del 06/02/1985 (Rv. 439039)].

Residua l'ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia proposto dai genitori soltanto nell'ormai usurpata qualità di esercenti la potestà sul figlio che abbia conseguito la maggior età, senza che questi si sia poi spontaneamente costituito in sede di legittimità allo scopo di riappropriarsi del potere di impugnazione con rimessione in termini. Anche qui potrebbe pensarsi alla necessità di fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio falsamente rappresentato, così da emendare l'iniziale errore nell'introduzione del procedimento di legittimità, ponendo rimedio alle conseguenze negative, in termini di consumazione del potere di impugnazione, provocate dalla proposizione del ricorso per cassazione ad opera dei genitori nell'abusivo perdurante esercizio della potestà parentale, e così favorendo il recupero della facoltà di gravame in capo al soggetto che doveva partecipare in quel grado al giudizio stesso a causa della sua piena capacità processuale. Dovendosi sopperire alla certa inammissibilità del ricorso proposto dal genitore, quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età alla data di proposizione dello stesso, e intendendosi, comunque, rendere concretamente praticabile a quest'ultimo la strada della rimessione nei termini per l'impugnazione, non può non considerarsi come l'unica fattispecie procedimentale di inadempimento del ricorrente, che non sia immediatamente sanzionata con l'inammissibilità nel giudizio di legittimità, resta quella offerta dal medesimo art. 331 cod. proc. civ.

### 3.- Conclusioni.

Sulla base delle considerazioni svolte, possono trarsi le seguenti ipotesi conclusive:

- I. secondo i principi generali, il ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la relativa potestà sul figlio minore, è sempre e comunque inammissibile qualora risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età;
- II. è superato, alla stregua di Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 (secondo la quale, come visto, laddove il raggiungimento della maggiore età da parte del minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti si verifichi nel corso del giudizio, e comunque non venga dichiarato né notificato dal procuratore, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato dai soggetti effettivamente legittimati), l'approdo ad avviso del quale, se la parte interessata ad impugnare la sentenza sfavorevole sia divenuta maggiorenne, il difensore del rappresentante legale sarebbe comunque legittimato a tale impugnazione, purché la procura sia valida anche per gli ulteriori gradi del processo (cd. tesi dell'ultrattività della procura e della legittimazione ad impugnare);
- III. non è risolutivo il tentativo di trovare nella disciplina della rinnovazione della citazione (art. 164 cod. proc. civ.) il temperamento al rigore delle conseguenze derivanti dall'accolto principio dell' "onere di adeguamento" del giudizio di impugnazione agli intervenuti mutamenti della situazione soggettiva delle parti: essa, ad esempio, stenta a rendersi utile allo scopo di evitare la dichiarazione di inammissibilità quando l'impugnazione erroneamente indirizzata o proposta sia diversa dall'appello, come appunto in ipotesi di ricorso per cassazione;
- IV. per il tramite del meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 164 cod. proc. civ., non appare, invero, sanabile l'inammissibilità di un ricorso per cassazione proposto da soggetti che hanno perso la *legitimitas ad causam*, essendo ormai sprovvisti dei poteri di rappresentanza del soggetto parte del rapporto sostanziale dedotto in lite. Il ricorso introduttivo del giudizio di cassazione è, in generale, del tutto estraneo alla disciplina della nullità; in particolare, l'art. 164 cod. proc. civ., che disciplina la nullità dell'atto introduttivo nei giudizi di merito, in mancanza di norme di riferimento espresso ed in considerazione della particolare natura del giudizio di legittimità, si reputa inapplicabile al ricorso per cassazione;
- V. non sembra che una rinnovazione del ricorso per cassazione operata di persona dal maggiorenne malamente rappresentato dai genitori o una costituzione dello stesso dischiuda valide prospettive di sanatoria. Se volesse riconoscersi alla costituzione del figlio un effetto di convalidazione oggettiva, la sanatoria dovrebbe discendere unicamente dalla constatazione che in concreto il rappresentato, ormai maggiorenne, abbia utilmente svolto le attività che il

- ricorso impugnatorio doveva consentire. Il regime proprio dell'inammissibilità nega, invece, ogni possibilità di rinnovazione, non avendo, rispetto ad esso, lo "scopo" (*ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.*) quello stesso rilievo che possiede nel sistema delle nullità, sicché l'inadempimento formale viene sanzionato rigidamente precludendo l'esperimento del giudizio, senza possibilità di regolarizzazione;
- VI. anche il ricorso all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. si rivela problematico con riguardo alla fattispecie in esame, giacché, in presenza di ricorso per cassazione proposto dai genitori per conto del figlio ormai maggiorenne, non andrebbe assegnato un termine per la costituzione della persona cui correttamente spetti la rappresentanza della parte sostanziale, quanto per consentire la diretta costituzione della parte in proprio. Quel che manca, ove il ricorso per cassazione sia stato proposto dai genitori del figlio che abbia ormai conseguito la maggior età, non è il soggetto dell'azione (e cioè la parte in senso processuale), quanto il soggetto della lite (e cioè la parte in senso materiale). L'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. non si attaglia al caso in cui sia lo stesso atto introduttivo del giudizio o della fase a risultare nullo o inammissibile in relazione all'esatta indicazione della parte in senso sostanziale, non costituitasi in giudizio, prestandosi, a tal fine, eventualmente, l'art. 164 cod. proc. civ.;
- VII. la specificità del giudizio di legittimità induce a negare comunque l'ammissibilità di una sanatoria e ratifica degli effetti del ricorso per cassazione posto in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza, imponendo l'art. 365 cod. proc. civ. che i poteri rappresentativi sussistano al momento del conferimento della procura, e così precludendo, diversamente dalle fasi processuali di merito, una ratifica a mezzo di atto successivo;
- VIII. appare in ogni caso da evitare che il soggetto della lite, è cioè la parte materiale, unico investito dell'effettiva titolarità e disponibilità del diritto in contesa, possa venire irrimediabilmente pregiudicato da un'attività di usurpazione di poteri processuali compiuta da un soggetto ormai privo di ogni rappresentanza, per lo meno nelle ipotesi in cui all'ormai maggiorenne non sia stata nemmeno garantita la conoscibilità della possibile pendenza di un giudizio civile concernente la sua sfera patrimoniale;
- IX. la prospettata insanabile inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la relativa potestà sul figlio minore, quando risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età, può pregiudicare il diritto di difesa e di azione del reale soggetto della lite, rimasto in tutto o in parte soccombente nel giudizio di merito, in conseguenza dell'attività processuale del falso rappresentante;
- X. ove né i genitori né il difensore per essi costituito nei precedenti gradi di giudizio si curino di informare tempestivamente della pendenza del giudizio la parte ormai maggiorenne, tale situazione può concretare un impedimento di

fatto all'esercizio del potere di impugnare per cassazione, neppure essendo imputabile alla parte appena divenuta capace di stare autonomamente in giudizio la negligenza del difensore nominato dai genitori;

- XI. la mancata tempestiva conoscenza della vicenda processuale e delle attività necessarie alla proposizione del ricorso per cassazione può dar luogo ad un impedimento non imputabile al maggiorenne come causa della decadenza, cui ovviare mediante la rimessione in termini, *ex* artt. 184-*bis* abrogato e 153, secondo comma, cod. proc. civ., nel potere d'impugnazione, in tal modo adempiendosi altresì al principio del doveroso adeguamento della realtà processuale del giudizio di gravame a quella sostanziale pure in sede di legittimità.

(Red. Antonio Scarpa)

Il direttore aggiunto  
(Ulpiano Morcavallo)

## ALLEGATI:

- Allegato n. 1: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23291 del 14/12/2004 (Rv. 579087)  
Allegato n. 2: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011 (Rv. 619350)  
Allegato n. 3: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005 (Rv. 584205)  
Allegato n. 4: Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 (Rv. 582984)  
Allegato n. 5: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4862 del 07/03/2006 (Rv. 588935)  
Allegato n. 6: Cass. Sez. L, Sentenza n. 7011 del 27/05/2000 (Rv. 536981)  
Allegato n. 7: R. CAPONI, La sopravvenienza della maggiore età della parte nel corso del giudizio civile, in Foro it. 1999, I, 1  
Allegato n. 8: DALLA BONTA', Sugli effetti processuali del raggiungimento della maggiore età lite pendente, in Famiglia e diritto, 2008, 5  
Allegato n. 9: GASPERINI, Rimessione in termini e poteri esterni allo svolgimento del processo: le Sezioni Unite riconoscono la rilevanza dell'errore scusabile, in Corr. giur., 2006  
Allegato n. 10: TOMBARI FABBRINI, Inammissibilità e improcedibilità del ricorso per cassazione e possibili sanatorie per raggiungimento dello scopo, Foro it., 1993, I

## Riferimenti giurisprudenziali essenziali

*Per il principio secondo cui il difetto di legittimazione processuale del genitore, che agisca in giudizio in rappresentanza del figlio, non più soggetto a potestà per essere divenuto maggiorenne, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio da quest'ultimo operata manifestando, in modo non equivoco, la propria volontà di sanatoria:*

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23291 del 14/12/2004 (Rv. 579087) (allegato 1)

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011 (Rv. 619350) (allegato 2)

*Per il principio secondo cui, qualora il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, con possibilità di sanatoria in base all'art. 164 cod. proc. civ.:*

Cass. Sez. U, Sentenza n. 15783 del 28/07/2005 (Rv. 582984) (allegato 4)

*In relazione al potere-dovere di cui all'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. ed ai rapporti di reciproca esclusione tra tale norma e l'art. 164 cod. proc. civ.:*

Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 (Rv. 612563)

*Per l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto nei confronti del genitore del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del processo, benché l'evento non sia stato dichiarato né notificato:*

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3455 del 15/02/2007 (Rv. 594911)

*Per l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal genitore, già esercente la relativa potestà sul figlio minore, qualora risulti che questi abbia raggiunto, alla data di proposizione del ricorso stesso, la maggiore età:*

Cass. Sez. L, Sentenza n. 7011 del 27/05/2000 (Rv. 536981) (allegato 6)



Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3138 del 12/05/1981 (Rv. 413703)  
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 524 del 23/02/1972 (Rv. 356522)

*Per l'ultrattività della procura alla lite e la conseguente legittimazione a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace:*

Cass., Sez. U, Sentenza n. 1229 del 21/02/1984 (Rv. 433372)

*Per la legittimazione del figlio, rappresentato nelle precedenti fasi del processo dal genitore esercente la potestà, a proporre ricorso per cassazione, qualora alla data del ricorso abbia raggiunto la maggiore età:*

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4161 del 26/06/1981 (Rv. 414833)

*Per il principio secondo cui la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo:*

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010 (Rv. 615208)  
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1206 del 30/01/2002 (Rv. 551969)

*Sulla sanatoria del vizio provocato dal falsus procurator con efficacia retroattiva nel campo processuale:*

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005 (Rv. 579954)  
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3700 del 09/03/2012 (Rv. 621623)  
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20913 del 27/10/2005 (Rv. 584205)  
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21811 del 11/10/2006 (Rv. 594930)  
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15304 del 06/07/2007 (Rv. 600422)  
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19881 del 29/09/2011 (Rv. 619350)  
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6083 del 22/11/1979 (Rv. 402799)  
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3442 del 08/04/1987 (Rv. 452451)  
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1133 del 11/02/1985 (Rv. 439264)  
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 272 del 14/01/1998 (Rv. 511541)

*Per l'inammissibilità di una sanatoria e ratifica degli effetti del ricorso per cassazione:*

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009 (Rv. 607842)  
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012  
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18132 del 28/08/2007 (Rv. 599376)  
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2403 del 04/03/1998 (Rv. 513337)

*Per l'inidoneità a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione della notificazione della sentenza di secondo grado, eseguita presso il difensore dei genitori, in caso di già avvenuto raggiungimento della maggiore età del minore:*

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19122 del 20/09/2011 (Rv. 619713)

*Per la rimessione in termini nel potere di impugnazione:*

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3277 del 02/03/2012 (Rv. 622005)

Cass. Sez. L, Sentenza n. 19836 del 28/09/2011 (Rv. 618943)

Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17704 del 29/07/2010 (Rv. 615150)

Cass. Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 98 del 04/01/2011 (Rv. 615774).